



**CORTE DEI CONTI**

***Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO***  
***Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali***  
***della Città Metropolitana di Venezia***  
***(Cons. Maurizio Massa)***

**Al Presidente della Sezione giurisdizionale  
regionale per il VENETO  
Sede**

Relazione n° 282 - 2024

OGGETTO:

**Conto Giudiziale n.ro 66101**  
**Reso dall'Agente Contabile**  
**ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO**  
**presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**Città Metropolitana di VENEZIA**  
**di oggetto RISCOSSIONE PROVENTI**  
**SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**  
**per il Periodo 01/01/2019 - 31/07/2019**  
**depositato il 18/06/2020**

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 18/06/2020, tramite il portale SIRECO, è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 66101, reso dalla ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO, agente contabile esterno della riscossione presso il Comune di Santa Maria di Sala, relativo alla gestione dei proventi del servizio mensa scolastica per il periodo 01/01/2019 – 31/07/2019.

Da una prima disamina il conto si presentava privo della documentazione minima necessaria per una esaustiva verifica della regolarità dell'ultima gestione del contabile.

Pertanto, con lettera istruttoria prot. n. SEZ\_GIUR\_VEN-SG\_VEN-0000222 del 12/02/2024, inviata tramite PEC, è stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala, fissando il termine di deposito al 26/02/2024, di trasmettere la documentazione integrativa (copia delle quietanze di versamento in Tesoreria Comunale e verbale di passaggio di gestione tra il contabile cessante e il contabile subentrante).

Con deposito n. 46782 del 26/02/2024, avvenuto tramite il nuovo servizio *on line* della Giurisdizione DAeD, l'Ente ha trasmesso la documentazione richiesta ad eccezione del verbale di passaggio di gestione.

Nell'occasione, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala ha dichiarato quanto segue: *“Quanto al punto 2, il passaggio di consegne in merito a tutti gli adempimenti amministrativi, tra l'agente contabile esterno cessante ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO e l'agente contabile esterno subentrante SODEXO S.P.A., è avvenuto, in qualità di agenti contabili di fatto con la chiusura del conto da parte dell'uscente con l'ultimo versamento e apertura della nuova gestione del subentrante con i relativi incassi senza produzione di apposito documento sottoscritto, con conto di cassa a saldo 0,00 (zero/00)”*.

Il conto giudiziale, compilato su Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile Negro Girolamo per ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala, espone i seguenti dati contabili:

- ✓ Riscossioni complessive pari ad **€ 21.888,00**;
- ✓ Versamenti complessivi pari ad **€ 21.888,00**.

Nel periodo in esame si registra un passaggio di gestione tra il contabile ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO, che ha reso il conto in oggetto e il contabile SODEXO S.P.A. che ha reso il conto per il periodo gestionale successivo (conto n. 66118 per il periodo 01/09/2019-31/12/2019).

Agli atti non è depositato perché non è mai stato compilato il verbale di passaggio di gestione ai sensi dell'art. 233, comma 2, lett. e) del TUEL tra la ALIMENTARI NEGRO GIROLAMO, agente cessante, e la SODEXO S.P.A., agente subentrante nella gestione in esame, la quale, tuttavia, non risulta aver mosso contestazioni sulla gestione precedente.

Il conto, pur rappresentando l'ultima gestione del contabile, non evidenzia partite contabili pendenti dai precedenti esercizi.

Si rileva, altresì, che il suddetto conto non rientra nel novero dei conti iscrivibili necessariamente a giudizio ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016 c.g.c..

Deve tuttavia rimarcarsi che il deposito del conto presso la Sezione è avvenuto senza il necessario corredo della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile. Pertanto, si raccomanda all'Ente il rispetto delle modalità di deposito del conto di cui al citato art. 139 del c.g.c. e, in merito, si richiama l'ordinanza di questa Sezione Giurisdizionale n. 15/2023 depositata in Segreteria il 31/05/2023.

A seguito delle verifiche effettuate dal revisore, attesa la sostanziale regolarità della gestione, si propone il discarico.

Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016, recante *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, modificato dal D. Lgs. n. 119 del 31/10/2019; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160, 223 e 233, recante *"Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante *"Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"*; nel *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Santa Maria di Sala approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2016; alla luce dell'istruttoria espletata, il conto n.ro 66101 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Si rileva, altresì, che il conto n.ro 66101, è supportato da idonea documentazione (fatta eccezione per il verbale di passaggio di gestione), sottoscritto dall'agente contabile reddente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala.

Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall'esame della documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il discarico, si propone l'approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall'art. 47 del T.U. n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l'accertamento delle rimanenze finali

onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

**Venezia, data firma digitale**

**IL MAGISTRATO RELATORE**  
**(Cons. MAURIZIO MASSA)**